

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Premesso che con Deliberazione della G.C. n. 19 del 02/02/2022 è stata indetta una procedura per l'individuazione di sponsor in relazione ai beni e servizi necessari alla realizzazione della mostra *"IL RINASCIMENTO IN PIEMONTE: TESORI D'ARTE AL CASTELLO DI VINOVO"*, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di specifico Avviso;

Preso atto che, con determina n. _____ è stato selezionato, quale sponsor, la ditta _____ con sede in _____, P.IVA _____,

Il giorno _____ la Responsabile dell'Area Cultura, Istruzione, Sport, Manifestazioni, Politiche sociali e del lavoro, Demografici sede Piazza Marconi, 1 - Vinovo;

E il sig _____ Legale rappresentante della ditta _____ sede _____, P.IVA _____
convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della ditta _____ dell'iniziativa denominata *"IL RINASCIMENTO IN PIEMONTE: TESORI D'ARTE AL CASTELLO DI VINOVO"* attuata mediante corrispettivo di denaro e/o fornitura di beni/servizi in natura relativi all'attività dello sponsor.

Il presente contratto di sponsorizzazione è finalizzato a:

- attivazione di modalità di incremento del contributo dei soggetti imprenditoriali ed associativi allo sviluppo del territorio valorizzando le iniziative a valenza sociale, comportando così economie di spesa per il comune di Vinovo attraverso risorse messe a disposizione dai soggetti privati;
- all'incremento della notorietà dei propri segni distintivi per la ditta _____

Art. 2 Durata e rinnovo

Il presente contratto ha durata dalla data odierna fino al 12/06/2022 e comunque fino alla data di chiusura della mostra.

Art. 3 Obblighi dello sponsor

La ditta _____ in qualità di sponsor, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi provvede al versamento di un importo in denaro di € _____, e/o fornisce il servizio di _____ e si impegna a:

- individuare il marchio, il logo o il nome aziendale con il quale intende sostenere la sponsorizzazione mettendo a disposizione dell'Amministrazione Comunale adeguati strumenti (riproduzioni fotografiche, files, grafica, loghi, ecc.) per la riproduzione dell'immagine di riconoscibilità prescelta;
- se trattasi di sponsorizzazione in servizi a mettere a disposizione l'oggetto in servizi della sponsorizzazione secondo norme di legge;
- anticipare all'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, il valore della IVA che l'amministrazione deve versare all'erario in regime di split payment.

Art. 4 Obblighi dello sponsee - Comune di Vinovo

Lo sponsee si impegna:

- ad inserire il marchio della Ditta _____ nel materiale pubblicitario/illustrativo dell'iniziativa e/o a riservare spazi informativi all'interno della manifestazione;
- a citare nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa/progetto/all'attività di _____ la ditta _____ come sponsor ufficiale;
- ad emettere a favore del soggetto sponsorizzatore la fattura per l'importo pari al valore della sponsorizzazione e a versare l'IVA relativa, in regime di split payment.

Art. 5 Corrispettivo

Il corrispettivo previsto dal presente contratto corrisponde al valore complessivo della sponsorizzazione ed ammonta a _____ €.

Art. 6 Recesso e risoluzione

Le parti hanno facoltà di recedere ,per motivate ragioni, dal presente contratto, con preavviso da comunicarsi a mezzo raccomandata o posta certificata almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Il presente contratto si intende risolto:

- qualora lo sponsor o sponsee risultino inadempienti in relazione ad uno solo degli obblighi previsti nel presente contratto;
- qualora cause eccezionali non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa;
- qualora, dopo l'aggiudicazione, si verifichi una soluzione di conflitto di interesse tra l'attività amministrativa del Comune e l'attività imprenditoriale dello sponsor.

In tale ipotesi il rapporto si intende risolto fatti salvi:

- l'esperimento di un tentativo di risoluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse - pubblico;
- i diritti maturati al momento della risoluzione.

Art. 7 Clausola generale di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile nonché alla normativa vigente in materia.

Art.8 Controversie

Per ogni controversia inerente al presente contratto, è competente il Foro di Torino.

Art. 9 Spese contrattuali

Ogni spesa inerente la stipula e la registrazione del presente contratto è a carico dello sponsor.